

**DECRETO**

**DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 59 DEL 11/09/2020

OGGETTO

**REGOLAMENTO PER IL LAVORO AGILE O "SMART WORKING" DI ARPA FVG**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Stelio Vatta**

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019

visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Anna Toro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
Anna Toro	Anna Lutman

VISTI:

- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA);
- il Regolamento di Organizzazione dell'ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 dell'8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 3 Luglio 2015;
- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto "Procedure per l'assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia";
- il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 518 del 03 aprile 2020;

VISTA la Legge 22-5-2017 n. 81 recante *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato."*;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

ATTESO che con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICORDATO che, in applicazione delle disposizioni normative emanate per far fronte all'emergenza COVID-19, con decreto del Direttore Generale n. 19 del 06.03.2020 si è provveduto ad adottare il Regolamento per il Lavoro Agile in applicazione del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e provvedimenti conseguenti e correlati"*;

RICHIAMATO il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."*, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

PRESO ATTO che, con Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83 recante *"Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 20"*, lo stato di emergenza sopra indicato è stato prorogato al 31.10.2020;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), avente ad oggetto *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 263 del citato D.L. 34/2020, rubricato *"Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile"* del citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, il cui comma 1 sancisce che:

*“Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.*

*A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.”;*

DATO ATTO che, in applicazione della citata normativa, permane la possibilità di applicare il lavoro agile “emergenziale”, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte con tale modalità e che il lavoro agile “emergenziale” è prorogato sino al 31.12.2020;

PRESO ATTO della successiva circolare interpretativa n. 3/2020 dd. 27.07.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale, al fine di adeguare l'operatività degli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, si è evidenziato che la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata esclusivamente alle attività ritenute indifferibili ed urgenti e che l'istituto dell'esonero dal servizio non è più applicabile;

CONSIDERATA l'esigenza di ampliare le attività da svolgere in presenza per far fronte alle esigenze dei cittadini e delle imprese attraverso l'organizzazione del rientro in servizio in modo graduale, assicurando la piena operatività delle strutture di ARPA;

RITENUTO, al fine di dotare ARPA della disciplina del lavoro agile sia in regime ordinario sia durante le situazioni di emergenza, di approvare il “Regolamento per il lavoro agile o *smart working* di ARPA FVG”, allegato al presente decreto di cui forma parte integrante;

#### DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. di approvare il “Regolamento per il lavoro agile o *smart working* di ARPA FVG”, allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, che disciplina l'istituto sia in regime ordinario che durante le situazioni di emergenza;

2. il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore dal 15 settembre 2020 e gli Accordi di lavoro agile in essere alla medesima data si intendono prorogati per i successivi 45 giorni, fatto salvo il parere negativo del dirigente di riferimento, scaduti i quali gli Accordi medesimi cessano di avere efficacia.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Stelio Vatta)

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STELLIO VATTA

CODICE FISCALE: VTTSSL56E25L424U

DATA FIRMA: 11/09/2020 12:52:23

IMPRONTA: 16327891D1C81375B2CCDC8E7DB2DC75EE1346F492210B85B1AC234921FE1D09  
EE1346F492210B85B1AC234921FE1D09468FC8EFE509E249D548C55654CF02E1  
468FC8EFE509E249D548C55654CF02E12BE7179ADB9F68F452A0DB9EE4834AE0  
2BE7179ADB9F68F452A0DB9EE4834AE08A42172C767DACC6608B7548EDC601B2